

## Rassegna Stampa

**La riforma riparte al senato**  
pg. 1

**Processo tributario, valore probatorio per le dichiarazioni rese dai "terzi"**  
pg. 2

**Software libero per i pc pubblici**  
pg. 4

**Mafia, le confische in Agenzia**  
pg. 6



ItaliaOggi

## La riforma riparte al senato


Di Gabriele Ventura

La riforma forense riparte al senato. Dopo uno stop forzato durato quasi sei mesi il disegno di legge licenziato dalla commissione giustizia a novembre scorso ha ripreso infatti il suo iter ieri a palazzo Madama. Con lo svolgimento della relazione sui pdl Giuliano (601), Casson (711), Bianchi (1171) e Mugnai (1198). Una ripresa dei lavori che però non fa dormire sonni tranquilli all'avvocatura, scesa in piazza 20 giorni fa per manifestare sia contro i ritardi della politica sia per le modifiche al testo, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla professione, annunciate dallo stesso presidente del senato, Renato Schifani.

Tanto più che il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, facendo riferimento anche ai ritardi della riforma forense ha dichiarato che «si respira un'aria di abrogazione dell'avvocatura». De Tilla, in particolare, ha inviato una lettera a tutti i consigli degli ordini degli avvocati e alle istituzioni e associazioni forensi, invitando a proclamare lo stato di agitazione e uno sciopero contro la cosiddetta «media-conciliazione». Dal canto suo, invece, il presidente del consiglio nazionale

forense, Guido Alpa, non aveva risparmiato critiche alla politica nel corso del V congresso di aggiornamento giuridico-forense. «Il timore che serpeggia tra i legali», aveva dichiarato, «è che il parlamento non porti in porto la riforma della professione, sulla quale gli auspici, nonostante le promesse, non sembrano essere dei più favorevoli». «Se la riforma non si farà», ha sottolineato invece il presidente dell'Oua, «il pericolo è che si consolidi la situazione di crisi in cui versa attualmente la categoria forense». Da vedere, quindi, se l'avvio dei lavori stempererà il clima tra avvocatura e politica.

Clima che invece resta teso per l'Unione giovani avvocati italiani, che ha invitato tutti a inviare e fare inviare in massa fax di protesta contro la riforma forense al presidente del senato Schifani. «Vi invitiamo quindi», si legge nella nota, «non solo ad inviare, ma anche a sollecitare, non solo ovviamente gli altri colleghi, ma anche i vostri familiari, parenti, amici, conoscenti a solidarizzare con la nostra protesta e quindi ad inviare quanti più fax (anche dai luoghi professionali, da casa ecc.)». Il contenuto del fax sarà: «con il presente fax esprimo la mia più totale avversione per la riforma forense».



IlSole24Ore

**Processo tributario, valore probatorio per le dichiarazioni rese dai "terzi"**

Nel contenzioso tributario le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da "terzi", e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente - parte e l'Erario hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza possono dar luogo a presunzioni. A sostenerlo è la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5746/2010. Sul punto, nel dispositivo della sentenza, si legge: Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7, comma 4, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio, e non implica, pertanto, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da "terzi", e cioè da soggetti terzi

rispetto al rapporto tra il contribuente - parte e l'Erario.


Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (Cass. n. 903 del 2002 e n. 9402 del 2007). Dal detto divieto di ammissione della prova testimoniale, infatti, non discende la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'articolo 2729 c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale, poiché questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario (Cass. n. 22804 del 2006, n. 12210 del 2002). Il valore, dunque, sempre maggiore attribuito alle dichiarazioni rese da terzi apre di fatto la strada a un possibile utilizzo anche nel processo tributario della prova testimoniale.

ItaliaOggi

**Solo verità nelle pubblicità**

*Di Federico Unnia*

Il Consiglio di stato ha accolto il



ricorso presentato dall'Antitrust. Ingannevole l'origine non veritiera del prodotto

È ingannevole il messaggio pubblicitario che attesti in modo non vero la provenienza di un prodotto commerciale, in realtà fabbricato interamente all'interno di stabilimenti situati in Cina, da un'azienda certificata Iso 9001 come prodotto italiano. Infatti è indispensabile che il messaggio pubblicitario, che ha come scopo quello di evidenziare il valore aggiunto che dovrebbe rendere più appetibile il prodotto reclamizzato rispetto ai concorrenti (in questo caso l'essere realizzato da un'impresa italiana certificata), corrisponda alle reali caratteristiche del prodotto stesso, indipendentemente dalle competenze del pubblico al quale esso si rivolge.


È questo il principio con il quale il Consiglio di stato (sez. 6°, pres. Giuseppe Barbagallo, est. Roberto Vigotti, sentenza del 29 gennaio 2010, depositi tata il 22 marzo 2010, n. 1629) ha accolto il ricorso presentato dall'Antitrust contro la società Mario Cirino Pomicino, per la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio nel 2004 aveva annullato la delibera dell'Agcm che aveva ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario contenuto nel catalogo 2002 per la promozione di

prodotti realizzati dalla società Mario Cirino Pomicino.

La sentenza del Tar impugnata considerava, diversamente dal giudizio di primo grado dell'Antitrust, che il catalogo, indirizzato a soggetti professionalmente operanti nel settore dell'edilizia, non poteva indurre in confusione i destinatari circa il rispetto della norme En 124 edizione del 1985 ovvero edizione del 1995. Secondo il Tar, l'attestazione della società di essere produttore certificato Iso 9001 dei prodotti, che in realtà sono realizzati in Cina, non configura una pubblicità ingannevole, posto che la società in questione cura effettivamente le attività di progettazione e controllo della produzione.

Il Consiglio di stato, in accoglimento della domanda dell'Antitrust, ha ritenuto procedibile l'appello nei confronti di un messaggio del 2002, ormai superato, in quanto l'interesse dell'amministrazione a una pronuncia che accerti la legittimità del provvedimento impugnato ai fini del danno eventualmente prodotto, non viene meno pur non essendo più diffuso il messaggio.

Nel merito il Consiglio di stato ha ritenuto corretta la valutazione dell'Antitrust in quanto l'affermazione, posta all'inizio della pubblicazione, sul possesso della certificazione



europea Uni En 124 nella versione 1995, in realtà posseduta solamente per alcuni prodotti presenti nel catalogo mentre l'attività di produzione altri era svolta presso stabilimenti situati in Cina e appartenenti a diversa impresa, costituisce messaggio ingannevole.

L'attività di promozione dei prodotti e la connessa pubblicità non può prescindere dalla veridicità delle affermazioni che si indirizzano al pubblico.

Se è certamente usuale che prodotti realizzati in Cina siano poi commercializzati con il marchio della impresa che li progetta e li controlla in Italia, non può essere consentita l'affermazione, a fini promozionale, che gli articoli così realizzati sono prodotti dalla Mario Cirino Pomicino, poiché tale affermazione non corrisponde al vero.

Un messaggio pubblicitario, che ha come scopo quello di rendere più appetibile il prodotto reclamizzato rispetto ai concorrenti, deve corrispondere alle reali caratteristiche del prodotto stesso, indipendentemente dalle competenze del pubblico al quale si rivolge. Ove ciò non sia, è ingannevole e deve esserne bloccata la diffusione. Cosa che ha quindi fatto il Consiglio di stato, condannando la società appellata al pagamento alla ricorrente delle spese di lite per euro 6.000,00.

ItaliaOggi

### **Software libero per i pc pubblici**

*Di Antonio Ciccia*

La Corte costituzionale ha dato l'ok alla legge del Piemonte, smentendo la tesi dello stato

Non viola la concorrenza invitare gli uffici all'utilizzazione

Software libero promosso a pieni voti.

Non viola la concorrenza invitare le pubbliche amministrazioni a preferirlo

al software proprietario, come ha fatto

la regione Piemonte con la sua legge 9

del 2009 (Norme in materia di pluralismo

informatico, sull'adozione e la

diffusione del software libero e sulla

portabilità dei documenti informatici

nella pubblica amministrazione). Lo ha

affermato la Corte costituzionale (sen-

tenza n. 122 depositata il 22 marzo

2010) che ha ufficialmente sdoganato

l'open source. La legge regionale del

Piemonte era stata messa alla sbarra

dallo stato, che ne ha sostenuto l'il-

legittimità sia per violazione della

concorrenza sia per violazione del

diritto di autore. Ma la Consulta ha

bocciato lo stato, sottolineando che la


regione non ha preferito un marchio o

un prodotto specifico, ma solo un tipo

di licenza. Anzi gli aspetti di ille-


gittimità costituzionale rilevati dalla

sentenza in esame sono quelli in cui la



legge ha ridotto (non potendolo fare) la tutela penale per l'open source. Ma vediamo la pronuncia nel dettaglio. Che cos'è l'open source. Nel linguaggio informatico i termini open source e software libero fanno riferimento a programmi, il cui codice sorgente è accessibile da chiunque e che può essere liberamente modificato. Conoscere il codice sorgente significa apprendere la struttura del programma e poterlo modificare. Questa la ragione per cui (fuori dall'open source) nei modelli contrattuali di concessione in uso del software, non è consentito all'utente di avere il codice sorgente. Con la licenza di tipo open source, invece, il titolare del copyright consente gratuitamente agli altri sia di fruire della conoscenza del codice sorgente, sia di utilizzare i prodotti sviluppati sulla base del primo. Nella stessa legge regionale si mette in evidenza che un programma open source è un software che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che le parti possono pattuire nell'ambito dell'autonomia negoziale. Nessuna lesione della concorrenza. È chiaro che la diffusione dei programmi liberi limita il mercato del software

«proprietario». Il problema, affrontato, dalla Consulta è se vi è lesione della concorrenza se una legge regionale invita a preferire il software libero. La risposta è stata negativa. Sulle disposizioni della legge regionale la sentenza in esame sottolinea che non c'è nessuna imposizione alle amministrazioni per vincolarle all'acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto. C'è solo un invito a preferire l'open source, in linea, tra l'altro, con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005), che indica i programmi informatici a codice sorgente aperto tra le possibili opzioni per l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di programmi informatici. Sul punto specifico della concorrenza la sentenza in esame chiarisce che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, ma esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario è il differente contenuto del contratto (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma. Siccome la scelta circa l'adozione dell'uno o dell'altro tipo di licenza appartiene alla volontà dell'utente,



non è illegittimo una linea di indirizzo suggerita dalla regione. Indica una preferenza per il software libero non significa alterare l'equilibrio di mercato e quindi non c'è nessuna violazione della concorrenza.

Open source da tutelare di più. Lo stato ha chiesto la bocciatura integrale della legge regionale, ma la sua richiesta non è stata accolta. Salvo che per due disposizioni cancellate dalla Corte costituzionale. Peraltro l'effetto della dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale non è una bocciatura del software libero. Anzi l'effetto è quello opposto di un rafforzamento dell'open source.

In effetti la legge regionale è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui esclude il reato di violazione del diritto d'autore la cessione, in qualsiasi forma, di software libero, eventualmente abusiva sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla medesima licenza previsti. L'ultimo punto su cui si è pronunciata la Consulta è stata una disposizione con la quale la legge regionale ha dichiarato il diritto di sviluppare software, compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario. La norma è stata bocciata in quanto viola

i limiti della legge statale in materia di interoperabilità di software.

ItaliaOggi


### **Mafia, le confische in Agenzia**

*Di Giovanni Galli*

Beni confiscati alla mafia, è legge l'istituzione dell'Agenzia con sede a Reggio Calabria. Il senato ha approvato infatti ieri all'unanimità (256 sì) il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è dunque ora convertito in legge.

La nuova Agenzia punta ad assicurare l'unitarietà degli interventi di confisca, consentendo una più rapida e efficace destinazione dei beni sequestrati. Soddisfatto per l'ok unanime, il ministro dell'interno Roberto Maroni, che ha sottolineato lo «spirito di grande intesa» che ha portato all'approvazione del provvedimento: «È importante il voto unanime del parlamento. Le forze politiche sono unite in uno sforzo che i cittadini apprezzeranno».

Maroni si è impegnato «a tornare in parlamento per rendere noti i risulta-



ti» del funzionamento dell'Agenzia e «introdurre modifiche e suggerimenti per rendere questo strumento ancora più efficace».

Il presidente del senato Renato Schifani, intanto, «apprezza» l'ordine del giorno presentato nell'aula del senato dai senatori del Pdl Carlo Vizzini e Filippo Berselli, che nell'ambito dell'esame del decreto hanno chiesto al governo di «stabilire una sede operativa» del nuovo ente a Palermo, visto che la sua sede principale è stata localizzata nella città di Reggio Calabria. «Apprezzo molto», ha detto parlando a margine della premiazione del concorso «Vorrei una legge che» riservato alle scuole italiane, «l'ordine del giorno Vizzini, perché la Sicilia purtroppo esprime quasi il 50% dei beni confiscati alla criminalità organizzata e quindi una migliore funzionalità gestionale dell'Agenzia presuppone una sede distaccata a Palermo». «Tra l'altro», ha aggiunto Schifani, «giorni fa il ministro dell'interno mi ha assicurato che è sua intenzione promuovere questa scelta. Maroni mi ha detto che la condivide e che si muoverà in tal senso: l'ordine del giorno Vizzini verrà accolto dal governo».

